

Raccomandazione Consob 4 maggio 2017 n. 0062667

Oggetto: Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato o d'esercizio degli effetti delle operazioni di fusione per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali

Nell'ambito dei principi contabili internazionali *IAS/IFRS*, le operazioni di fusione sono considerate, in via generale, rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali".

Nella prassi sono in via di diffusione operazioni che coinvolgono nella fusione società non operative quotate con l'obiettivo, nella generalità dei casi, di consentire la quotazione della società operativa senza effettuare un'offerta al pubblico delle proprie azioni.

Queste operazioni, sebbene comportino la combinazione tra due entità (*legal entity*), potrebbero non rappresentare una "aggregazione aziendale" secondo i canoni stabiliti dall'IFRS 3, qualora la società quotata coinvolta non sia un'entità operativa e, pertanto, non rappresenti un "*business*".

Le problematiche connesse al trattamento contabile di dette operazioni sono state oggetto di discussione da parte dell'IFRS *Interpretations Committee* ("IFRS IC") nel marzo 2013. In tale ambito, l'IFRS IC ha fornito talune indicazioni in merito al generale inquadramento contabile delle stesse.

In particolare, in assenza di principi che disciplinano operazioni del genere, l'*Interpretations Committee* ha ritenuto applicabile alle medesime per analogia – come consentito dai §§ 10-12 dello IAS 8 "Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori" – le linee guida per le acquisizioni inverse contenute nei §§ B19-B27 dell'IFRS 3.

Di conseguenza, se la società quotata non operativa può essere qualificata quale "*business*" sulla base del § B7 dell'IFRS 3, tale principio sarà applicabile all'aggregazione.

Laddove, invece, la società quotata non operativa non sia un'attività aziendale, la transazione non ricadrà nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 rendendosi, invece, applicabile l'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni". In particolare, a parere dell'IFRS IC, sulla base di quanto disposto dal § 13A dell'IFRS 2, la differenza tra il *fair value* delle azioni che avrebbe dovuto emettere l'acquirente contabile e il *fair value* delle attività nette dell'entità acquisita rappresenta un servizio ricevuto dall'acquirente contabile e, in quanto tale, la stessa va contabilizzata a conto economico.

Con riferimento, invece, al bilancio successivo alla realizzazione della fusione, dall'esame dei principi contabili internazionali di riferimento è risultato che gli stessi, nel dettare la disciplina applicabile alle acquisizioni inverse, si riferiscono unicamente al bilancio consolidato e non anche al bilancio separato il quale pare risultare, pertanto, privo di una specifica disciplina.

Segnatamente, solo con riferimento al bilancio consolidato, il § B21 dell'IFRS 3 statuisce che «[i]l bilancio consolidato redatto dopo un'acquisizione inversa è pubblicato a nome della controllante giuridica (l'acquisita contabile) ma viene descritto nelle note come la continuazione del bilancio della controllata giuridica (l'acquirente contabile), con un'unica rettifica, che consiste nella rettifica retroattiva del capitale legale dell'acquirente contabile onde riflettere il capitale legale dell'acquisita contabile [...]. Anche le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato verranno rettificare retroattivamente per riflettere il capitale legale della controllante giuridica (l'acquisita contabile)».

Neppure lo IAS 27 "Bilancio separato" contiene alcuna indicazione con riferimento alla contabilizzazione di tali operazioni nel bilancio separato.

Il § 9 del suddetto principio contabile statuisce unicamente che il bilancio separato – fatte salve talune eccezioni che non assumono rilievo con riferimento alle operazioni in esame – deve essere preparato in conformità a tutti gli IFRS applicabili.

Nei casi in cui nell'atto di fusione non è stata introdotta una clausola di retroattività contabile, i dati della società operativa relativi al periodo precedente la fusione vengono riflessi nel bilancio separato o d'esercizio dell'entità risultante dalla fusione solo a partire dalla data di efficacia della fusione medesima.

In ragione di obblighi normativi nazionali, non risulta pertanto possibile rappresentare pienamente, nel bilancio separato o d'esercizio, la sostanza dell'operazione, contrariamente a quanto avviene nel bilancio consolidato, nel quale, in ottemperanza alle statuizioni del § B21 dell'IFRS 3, i costi e i ricavi della società operativa sono rappresentati per l'intero esercizio in cui l'operazione viene posta in essere.

In assenza di specifiche disposizioni, si rileva che la redazione del bilancio separato o d'esercizio da parte della società risultante dalla fusione come continuazione del bilancio separato o d'esercizio della acquirente giuridica, non appare in contrasto con i principi contabili di riferimento.

Tuttavia, al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio un quadro informativo completo degli impatti derivanti dalle operazioni in parola nel bilancio separato o d'esercizio dell'entità risultante dalla fusione, si raccomanda alle società risultanti da fusioni realizzate secondo le modalità in oggetto di fornire una indicazione delle componenti economiche della società operativa tra il primo giorno dell'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione e la data di efficacia della stessa.

Al fine di garantire una maggiore chiarezza, le società interessate possono riportare – su base volontaria e laddove la predisposizione non risulti eccessivamente onerosa – gli effetti dell'operazione come se la stessa avesse efficacia contabile dal primo giorno dell'esercizio di riferimento, in appositi prospetti *pro-forma*, eventualmente corredati dei relativi dati comparativi.

Quanto sopra è in linea con quanto previsto relativamente al bilancio consolidato dall'IFRS 3§ B64 (q), che richiede di riportare, tra l'altro, i ricavi e gli utili/perdite dell'entità risultante dall'aggregazione assumendo che la data di acquisizione coincida con l'inizio dell'esercizio.

Le informazioni richieste con la presente Raccomandazione andrebbero fornite nella medesima sezione della Relazione sulla gestione nella quale viene descritta l'operazione ovvero in un apposito allegato al bilancio.

Al fine di assicurare una migliore comparabilità delle suddette informazioni con quelle da indicare nelle future rendicontazioni contabili, si invitano, altresì, le società interessate a riportare le medesime informazioni nel bilancio separato o d'esercizio relativo all'esercizio successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione.

Resta, comunque, impregiudicato il potere della Consob di richiedere le informazioni necessarie per l'informazione del pubblico, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/98.

L'esigenza di fornire le informazioni integrative richieste con la presente Raccomandazione assume maggiore rilevanza quanto più l'efficacia giuridica delle operazioni è distante dal primo giorno dell'esercizio nel quale le stesse vengono perfezionate.

Le informazioni integrative richieste con la presente Raccomandazione risultano, altresì, assumere pari rilievo per le società operative che non sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato. I contenuti dalla presente Raccomandazione troveranno quindi applicazione sia nei casi in cui la società operativa non quotata, in ragione delle interessenze partecipative detenute, sia tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato, sia nel caso in cui la società operativa sia un'entità tenuta unicamente alla redazione del bilancio d'esercizio.

Nell'ipotesi in cui le società interessate decidano di orientarsi in senso difforme dalla presente Raccomandazione, andranno fornite le motivazioni sottese a tale decisione.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas